

Decreto nr. 163 Del 10/02/2023

Ufficio di Direzione

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) EX ART.1, COMMI 859-869, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – PRESA D'ATTO NON COSTITUZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 1, commi 859-867, della Legge n.145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, con decorrenza dall'esercizio 2021, di un nuovo accantonamento nella "Missione 20" del bilancio di previsione, denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) e calcolato con una percentuale, compresa tra l'1 ed il 5%, sullo stanziamento del Macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi) decurtato delle spese finanziate da entrate vincolate;

Dato atto che tale accantonamento si rende obbligatorio se si verifica una delle condizioni di seguito riportate:

- a) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (lett. a) comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- b) pur essendo rispettata la condizione di cui alla lettera a), l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (lett. b) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- c) se l'ente non ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e non ha trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);

Atteso che per quanto riguarda il dato del debito commerciale residuo, limitatamente alle annualità 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i propri dati contabili previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria mentre l'indicatore relativo al ritardo dei pagamenti deve essere rilevato unicamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) del M.E.F.;

Considerato che questo ente, sulla base dei dati rilevati sulla P.C.C. del M.E.F., risulta non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 e di cui al comma 868 della Legge n.145/2018, in quanto:

- lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine degli esercizi 2020, 2021 e 2022 risulta pari a zero;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti risulta pari a - 11,11;
- l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione e comunicazione citati nel comma 868 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018;

Dato atto, pertanto, che questo Ente non è tenuto a costituire, nel triennio 2023 – 2025, il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) e che, non si rende necessaria alcuna variazione di bilancio per provvedere ad adeguare nel triennio il relativo capitolo;

Richiamati:

- il decreto del Commissario straordinario dell'E.D.R. n. 40 del 18.01.2023 con cui è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la D.G.R. n. 188 del 03.02.2023 con cui il bilancio è stato approvato e reso esecutivo;

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, i cui ambiti territoriali di competenza coincidono, rispettivamente, con quelli delle sopresse province della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 30 sopra citato che prevede che i Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 21/2019 curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge;

Visto l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Richiamati:

- il D.Lgs n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- la D.G.R. n. 468 del 27.03.2020 di nomina del dott. Augusto Viola quale Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di non costituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali per il triennio 2023/2025 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare atto che non è necessario effettuare alcuna variazione di bilancio al fine di adeguare il capitolo del F.G.D.C.

Il Commissario straordinario
Augusto Viola

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 10/02/2023 09:34:54